

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione di: **"ARGENTINA ANNALaura"** siglabile "ARGA ONLUS".

Art. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Torino.

L'eventuale variazione della sede sociale, all'interno del Comune, potrà essere decisa con delibera del consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della cooperazione internazionale e della beneficenza.

L'associazione si prefigge, di operare con azioni di beneficenza e cooperazione internazionale principalmente in America Latina e sul territorio nazionale.

L'Associazione potrà deliberare eventuali altri paesi in via di sviluppo in cui operare su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo spirito dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi cristiani che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondono sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona.

L'Associazione in particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività si propone di collaborare con le parrocchie e gli enti locali presenti sul territorio con progetti:

- di cooperazione allo sviluppo e di scambio culturale con i paesi dell'America Latina;
- di sostegno alle persone indigenti, in particolar modo con attività di beneficenza sul territorio italiano.

Tutte le iniziative promosse in loco e nei Paesi individuati vanno dal diritto all'infanzia e all'istruzione, alla lotta alla malnutrizione e all'emarginazione in generale, dalla valorizzazione

delle risorse umane, alla possibile attivazione, grazie alla stretta collaborazione con enti italiani, di azioni di potenziamento delle risorse locali.

Inoltre, l'Associazione si prefigge di intervenire in Italia con attività:

- di beneficenza a sostegno a persone in condizione di indigenza, italiani o stranieri;
- di sensibilizzazione sui temi sopra esposti per i paesi individuati e con programmi di adozioni a distanza.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono aderire in qualità di associati tutte le persone fisiche o giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'associazione e dichiarano di accettare le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i maggiorenni spetta l'elettorato attivo e passivo.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo, e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente statuto.

Ogni associato s'impegna a adire solamente le autorità sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività associativa.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione; questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal consiglio direttivo, la quota associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

Gli associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata.

Art. 5 – PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione e comunque acquisiti;
- eventuali riporti di gestione accantonati.

L'associazione finanzia la propria attività mediante:

- a) i contributi volontari dei soci;
- b) i contributi e liberalità da privati;
- c) i contributi da enti e istituzioni pubbliche;
- d) le convenzioni con enti pubblici e privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni;
- g) eventuali sopravvenienze attive.

L'associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati. L'assemblea delibera sulla loro utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell'associazione.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'associazione è stata costituita.

Art. 6 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa,

salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:

- presentare domanda alla segreteria dell'associazione, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto;
- accettare le norme del presente statuto;
- versare la quota associativa.

L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda sia respinta, il consiglio direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- all'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
- a difendere il buon nome dell'associazione;
- a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto (maggiorenni);
- ad accedere alle cariche associative.

Art. 9 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al consiglio direttivo;
- per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- per radiazione, deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea degli associati. Essa è pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- per decesso.

A carico degli associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 10 – ANNO SOCIALE

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico (se nominati/o).

Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La Convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'associazione e sul sito internet e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 13 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto a voto;
- b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli associati maggiorenni e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Ogni associato avente diritto al voto può ricevere delega scritta di rappresentanza da un associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 14 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre associati.

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 15.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate, in prima convocazione, da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea deve essere validamente costituita ai sensi dell'art. 12.

Art. 24 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 25 – DURATA

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 23.

Art. 26 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme e le leggi in materia vigenti.